



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Prot.n.9704/A.Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VII, I e II

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge "Organizzazione territoriale del sistema di Protezione Civile regionale ed istituzione dei Registri delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile"
Reg. Gen. n.199

Ad iniziativa dei Consiglieri Pica, Giuseppe Russo, D'Amelio, Casillo, Del Basso De Caro e Caputo.
Depositata il 14 aprile 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno,

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

09 MAG. 2011


IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Organizzazione territoriale del sistema di Protezione Civile regionale ed istituzione dei Registri delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile”

*Ad iniziativa dei Consiglieri Pica, Giuseppe Russo, D'Amelio, Casillo,
Del Basso De Caro e Caputo*

(Registro Generale numero 199)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Relazione

Ai sensi dell'art. 25 comma 3 dello Statuto della Regione Campania il "Consiglio regionale esprime la centralità politica e istituzionale della Regione" ed ai sensi dell'art. 26 comma 3 "esercita la potestà legislativa". Il Consiglio può demandare con legge ad appositi regolamenti la disciplina specifica delle materie ed ai sensi dell'art. 56 comma 4 la legge regionale di autorizzazione ha l'obbligo di determinare "le norme generali regolatrici della materia". Tanto premesso la presente legge intende disciplinare la materia e fornire alla Giunta i necessari indirizzi generali per intervenire attraverso l'attività regolamentare nel rispetto delle rispettive competenze e delle funzioni assegnate a ciascun organo dallo Statuto regionale.

Con la legge del 24 febbraio 1992, n. 225 è stato istituito il "Servizio nazionale di protezione civile", composto dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

Le attività fondamentali del sistema sono la "Previsione e prevenzione", ovvero studiare e determinare le cause dei fenomeni calamitosi, identificando ed individuando le zone del territorio soggette ai rischi (previsione) e realizzare interventi per evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi, anche in base alle conoscenze acquisite con il lavoro di previsione (prevenzione); il "Soccorso", cioè intervenire direttamente per assicurare alle popolazioni colpite ogni forma di assistenza primaria; il "Superamento dell'emergenza", ovvero rimuovere gli ostacoli che impediscono la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione sinistrata.

L'attività di "protezione civile" comprende pertanto quelle azioni che hanno come obiettivo la tutela della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Il Sistema Organizzato della Protezione civile, considerata la sua architettura, deve necessariamente definire i diversi livelli decisionali e di responsabilità.

In quest'ottica l'attività di indirizzo e coordinamento spetta al Dipartimento della Protezione Civile, per i livelli nazionale, regionale, locale ed alle Regioni, per i livelli regionale e locale; l'attività di pianificazione che spetta al Dipartimento della Protezione Civile per i piani nazionali, alle Amministrazioni provinciali e alle Prefetture per i piani di rilevanza provinciale, alle amministrazioni comunali per i piani di rilevanza comunale; l'attività operativa che spetta al Sindaco, al Prefetto, alla Provincia, alla Regione, al Dipartimento della Protezione Civile. A questi livelli istituzionali si aggiungono nelle fasi di intervento le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile che necessitano di un adeguato ed organico riconoscimento e di una conseguente professionalizzazione.

La presente proposta di legge regionale, pertanto nell'organizzare il sistema territoriale di protezione civile prevede il riconoscimento e la regolamentazione delle Organizzazioni di Volontariato, definendone funzioni ed oneri per il riconoscimento ed il loro inquadramento nell'ambito della Colonna mobile regionale.

Infatti, oltre al necessario riconoscimento formale (art. 8) ed alla istituzione di appositi Registri (art. 9), grazie ad un percorso di formazione e professionalizzazione certificata (art. 23), le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile vengono riconosciute come Parte integrante e sostanziale del Sistema di Protezione Civile ed in quanto tali incentivate nella loro azione (art. 24).

La stessa legge n. 225/92, infatti, stabilisce che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e territoriali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati (art. 25).

La Regione (art. 5) assume quindi la funzione di Ente di orientamento, sulla base degli indirizzi nazionali, di programmazione, indirizzo e controllo di attività che sempre più vengono svolte operativamente dagli enti territoriali; diventa quindi il punto di riferimento



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

organizzativo e di indirizzo di un insieme di enti ed istituzioni, coordinandone le attività e orientandoli verso la prevenzione del rischio e la collaborazione.

I Comuni e le Comunità Montane (art. 7) come le Province (art. 6) svolgono ruoli sia di programmazione e pianificazione, attraverso la redazione dei piani di emergenza, sia ruoli propri operativi a diverso livello.

L'attività a livello regionale viene coordinata dall'Ufficio regionale di Protezione Civile (art. 11) dotato di un proprio Centro Operativo (C.O.R.), art. 12 in grado di raccordarsi con le strutture di governo del territorio (CO.RE.P.), art. 13, ed emergenziali (C.O.R.E.M.), art. 14.

Fondamentale per la tutela del territorio ed il controllo del rischio sono i piani di previsione e prevenzione (art. 17) mediante lo studio e la determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, la identificazione dei rischi ed la individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi attesi.

Tra le strutture di supporto viene individuato il Tavolo Tecnico per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi (art. 15) secondo le modalità stabilite dalla Giunta. Mentre la legge procede a formalizzare il riconoscimento della Scuola regionale di protezione civile (art. 16) come struttura strumentale per le attività di cui all'art. 23.

Le attività previsionali consentono dunque, sia pure con margini di incertezza variabili da caso a caso, di poter stabilire quali sono le cause ed i meccanismi dei fenomeni calamitosi, prevedere i danni attesi ed i limiti temporali e spaziali degli eventi.

L'attività di previsione è assicurata da un sistema di reti che collegano la protezione civile ai centri nazionali di ricerca scientifica, a sistemi tecnologici di raccolta ed elaborazione di informazioni sui diversi tipi di rischio e sulle condizioni che possono aumentare le probabilità di pericolo per la collettività, a centri di elaborazione delle informazioni in grado di segnalare con il massimo anticipo possibile le probabilità che si verifichino eventi catastrofici.

Questo insieme di attività tecnico-scientifiche, che vanno dalla raccolta di informazioni sul territorio alla loro elaborazione, fino alla interpretazione dei dati raccolti in base a modelli e simulazioni di eventi, mette in condizione la protezione civile, ai vari livelli, di valutare le situazioni di possibile rischio, allertare il sistema di intervento con il massimo anticipo utile.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Se la previsione è dunque orientata all'individuazione dei fenomeni e ad una predizione degli effetti attesi, la prevenzione è invece imperniata sul concetto di riduzione del rischio.

La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti a calamità, catastrofi naturali o connesse con l'attività dell' uomo anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. Le attività di prevenzione sono volte dunque all'adozione di provvedimenti finalizzati all' eliminazione o attenuazione degli effetti.

Gli interventi di tipo preventivo possono essere determinati o da opere o da vincoli e norme di uso del territorio.

Nell'intervento a carattere preventivo rientra comunque la realizzazione delle reti di monitoraggio condizione necessaria a qualunque attività di previsione e prevenzione.

Inoltre, per ciò che concerne gli aspetti di previsione e prevenzione, la normativa prevede che siano le Regioni a provvedere alla elaborazione ed attuazione dei Programmi regionali di Previsione e Prevenzione, in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali. Analogamente, saranno le Province, sulla scorta degli indirizzi regionali, ad assicurare la predisposizione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta legge non comporta aggravio a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - PRINCIPI GENERALI DI RIORGANIZZAZIONE

- ARTICOLO 1 (Principi generali)
- ARTICOLO 2 (Tipologia degli eventi calamitosi)
- ARTICOLO 3 (Attività del sistema regionale di protezione civile)

CAPO II – SOGGETTI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

- ARTICOLO 4 (Soggetti del Sistema di Protezione Civile regionale)
- ARTICOLO 5 (Funzioni e compiti della Regione)
- ARTICOLO 6 (Funzioni e compiti delle Province)
- ARTICOLO 7 (Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità montane)
- ARTICOLO 8 (Volontariato di Protezione civile e Colonna mobile regionale)
- ARTICOLO 9 (Registri delle organizzazioni di volontariato)

CAPO III – ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

- ARTICOLO 10 (Strutture del Sistema di Protezione Civile)
- ARTICOLO 11 (Ufficio per la Protezione Civile)
- ARTICOLO 12 (Centro Operativo Regionale per la Protezione Civile)
- ARTICOLO 13 (Comitato regionale di protezione civile - CO.RE.P.)
- ARTICOLO 14 (Comitato operativo regionale per l'emergenza - C.O.R.EM)
- ARTICOLO 15 (Tavolo Tecnico per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi)
- ARTICOLO 16 (Scuola regionale di Protezione Civile)

TITOLO II - MODALITA' OPERATIVE DI INTERVENTO
CAPO I - PROGRAMMI REGIONALI DI PREVENZIONE

- ARTICOLO 17 (Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi)
- ARTICOLO 18 (Pianificazione per la preparazione e la gestione delle emergenze)
- ARTICOLO 19 (Piano regionale in materia di incendi boschivi)

CAPO II - STATO DI CRISI E DI EMERGENZA

- ARTICOLO 20 (Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale)
- ARTICOLO 21 (Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza)
- ARTICOLO 22 (Interventi indifferibili ed urgenti)

TITOLO III - INCENTIVI AL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
CAPO I - MISURE A FAVORE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

- ARTICOLO 23 (Formazione e informazione in materia di protezione civile)
- ARTICOLO 24 (Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile)
- ARTICOLO 25 (Convenzioni e contributi)

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- ARTICOLO 26 (Abrogazioni)
- ARTICOLO 27 (Dichiarazione d'urgenza)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

CAPO I
PRINCIPI GENERALI DI RIORGANIZZAZIONE

Art. 1
(Principi generali)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, assumendo quale finalità prioritaria della propria azione la sicurezza territoriale, procede alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile ed organizza il sistema regionale di protezione civile con l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 2
(Tipologia degli eventi calamitosi)

1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione anche dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate, gli eventi si distinguono in:
- a) eventi naturali o connessi con attività umane che possono essere fronteggiati a livello locale con le risorse, gli strumenti ed i poteri di cui dispone ogni singolo ente ed amministrazione per l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;
 - b) eventi naturali o connessi con attività umane che per natura ed estensione richiedono l'intervento, coordinato dalla Regione anche in raccordo con gli organi periferici statali, di più enti ed amministrazioni a carattere locale;
 - c) eventi calamitosi di origine naturale o connessi con le attività umane che, per intensità ed estensione, richiedono l'intervento e il coordinamento dello Stato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);
 - d) "grandi eventi", ai sensi di quanto stabilito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, integrata con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010.
2. Le attività e i compiti di protezione civile sono articolati secondo le competenze di cui al comma 1 anche quando, sulla scorta di elementi premonitori degli eventi ivi elencati, si preveda che si determini una situazione di crisi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 3
(Attività del sistema regionale di protezione civile)

1. Sono attività del sistema regionale di protezione civile quelle dirette:
 - a) all'elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile;
 - b) alla preparazione e pianificazione dell'emergenza, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie;
 - c) alla formazione e all'addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile;
 - d) all'informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio;
 - e) all'allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile nonché della popolazione, sulla base dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni comunque acquisiti;
 - f) al soccorso alle popolazioni colpite mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;
 - g) a fronteggiare e superare l'emergenza, mediante:
 - 1) interventi di somma urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiati;
 - 2) iniziative ed interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
 - 3) concorso agli interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

CAPO II

Soggetti del Sistema di Protezione Civile

Art. 4

(Soggetti del Sistema di Protezione Civile regionale)

1. Il Sistema di Protezione Civile regionale è incentrato sulla strutturazione ed il raccordo tra gli Enti pubblici territoriali e le organizzazioni di volontariato di protezione civile come disciplinate al successivo art. 8.
2. La Regione Campania riconosce la centralità del volontariato di protezione civile, ne promuove il valore e l'utilità sociale e ne salvaguarda l'autonomia.
3. Pertanto, all'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile.
4. Per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione il concorso operativo e la collaborazione nelle attività previste dalla presente legge avvengono previa intesa.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 5 (Funzioni e compiti della Regione)

1. Alla Regione compete l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale.
2. La Regione indirizza e coordina l'attività di protezione civile degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e privata operante nel territorio regionale.
3. La Regione incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli Enti locali, anche attraverso la concessione di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa. L'entità dei contributi è stabilita, nei limiti delle risorse disponibili, dalla Giunta regionale che individua altresì, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per le strutture gestite nelle forme associate costituite dalle Comunità montane, dalle Unioni di Comuni e dalle altre forme associative.
4. La Regione favorisce ed incentiva:
 - a) la costituzione di Centri provinciali unificati di protezione civile per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le Autorità di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli enti territoriali interessati individuano, nell'ambito territoriale di ciascuna provincia, un'apposita sede idonea ad ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la Provincia e il Comune capoluogo di provincia. In tale struttura ha anche sede il Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 8, comma 4;
 - b) l'organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee ad ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza.
5. La Regione può coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione delle componenti del sistema regionale di protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre Regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 6 (Funzioni e compiti delle Province)

1. Le Province costituiscono presidio territoriale locale per la prevenzione, previsione e gestione dei rischi presenti nel territorio.
2. Le Province nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi ad esse attribuite dalla legge provvedono in particolare:
 - a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, avvalendosi anche dei dati forniti dai Comuni, dalle Comunità montane e dagli Enti di gestione delle aree protette; tali dati sono trasmessi all'Ufficio per la Protezione Civile ai fini anche della predisposizione tecnica e dell'aggiornamento del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi nonché del piano regionale per la preparazione e la gestione delle emergenze di cui agli articoli 17 e 18;
 - b) all'elaborazione e all'aggiornamento del programma di previsione e prevenzione di protezione civile che costituisce il documento analitico di riferimento per l'analisi dei rischi alla scala provinciale per attività di protezione civile e programmazione territoriale;
 - c) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e sentiti gli Enti locali interessati nonché gli uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie e disponibili;
 - d) alla predisposizione dei piani di emergenza esterni per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
 - e) al coordinamento e al supporto delle attività di pianificazione comunale;
 - f) all'esercizio delle funzioni connesse allo spegnimento degli incendi boschivi;
 - g) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera c);
 - h) all'attuazione in ambito provinciale delle attività di previsione e prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
 - i) alla promozione della costituzione di un coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, secondo quanto stabilito all'articolo 8;
 - l) alla programmazione e all'attuazione delle attività in campo formativo, secondo quanto stabilito all'articolo 24;
 - m) alla partecipazione al Comitato regionale ai sensi di quanto disposto all'articolo 13 e agli altri organismi previsti dalla presente legge che richiedano la presenza di rappresentanti delle autonomie locali;
 - n) all'individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da ammettere a finanziamento del Fondo regionale di protezione civile, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27;
 - o) alla gestione delle emergenze nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.
3. In ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 225 del 1992.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 7
(Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità montane)

1. I Comuni, nell'ambito del proprio territorio, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge e provvedono in particolare:
 - a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, raccordandosi con le Province e, per i territori montani, con le Comunità montane;
 - b) alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza; i piani devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza; per l'elaborazione dei piani i Comuni possono avvalersi anche del supporto tecnico dell'UPC;
 - c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b);
 - d) alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio;
 - e) all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;
 - f) alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.
2. Al verificarsi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal Comune interessato. Il Sindaco provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta regionale.
3. Le Comunità montane assicurano in particolare:
 - a) la collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative all'attuazione degli interventi previsti nei programmi di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza di competenza dei diversi livelli istituzionali;
 - b) la predisposizione e l'attuazione, in raccordo con i Comuni interessati e sulla base degli indirizzi regionali, dei piani di emergenza relativi all'ambito montano.
4. Per le finalità di cui al comma 3 le Comunità montane possono dotarsi di una apposita struttura di protezione civile.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 8
(Volontariato di Protezione civile e Colonna mobile regionale)

1. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.
2. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), le funzioni ad essa conferite dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998 in ordine agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.
3. La Regione provvede, avvalendosi dell'Ufficio per la Protezione Civile, al coordinamento e all'impiego del volontariato regionale di protezione civile, favorendone, anche in concorso con l'Amministrazione statale e con gli Enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.
4. Ciascuna Provincia promuove la costituzione di un Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
5. I Comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.
6. E' istituito il Registro regionale del volontariato di protezione civile, tenuto presso l'ufficio della Protezione civile regionale, articolato in sezioni provinciali. Possono iscriversi nel Registro le organizzazioni di volontariato, ivi compresi gli organismi di coordinamento comunque denominati, operanti, anche in misura non prevalente, nel settore della protezione civile.
7. Nell'ambito degli interventi di protezione civile le organizzazioni di volontariato intervengono operativamente nell'ambito dell'organizzazione della Colonna mobile regionale.
8. La Colonna Mobile Regionale è una struttura modulare di pronto impiego, autosufficiente, costituita dall'insieme di uomini, attrezzature e procedure operative, in grado di intervenire tempestivamente nelle situazioni di cui all'art.2.
9. La Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, articolata in colonne mobili provinciali, il cui impiego è disposto e coordinato dal Dirigente del Settore cui afferisce l'UPC, in raccordo con le competenti strutture organizzative delle Province interessate, per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Giunta regionale e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.
10. La Colonna Mobile Regionale è costituita da moduli funzionali, è dotata di kit specialistici e da specifiche squadre professionali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 9
(Registri delle organizzazioni di volontariato)

1. Sono istituiti il registro regionale ed i registri provinciali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. L'iscrizione in detti registri è condizione necessaria per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonché dalle altre leggi regionali.
2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi rilevanza regionale le cui caratteristiche verranno determinate da un'apposita direttiva di Giunta, sentita la competente Commissione consiliare.
3. Nei registri provinciali sono iscritte le organizzazioni di volontariato non aventi rilevanza regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.
4. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale e nei registri provinciali le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi.
5. Le organizzazioni devono essere caratterizzate, per espressa ed attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo o dello statuto, dall'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettività e gratuità delle cariche associative nonché dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura. Gli accordi, l'atto costitutivo o lo statuto devono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti.
6. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con apposito Regolamento da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale.
7. Relativamente ai registri provinciali, le Province con propri atti disciplinano le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale.
8. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
9. L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionale e provinciali è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmesso annualmente all'Osservatorio nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 266 del 1991.
10. Al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione, la Regione, previo parere della competente commissione consiliare, e le Province stabiliscono i criteri e le modalità di controllo diretto sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte. Il controllo dovrà in particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di gestione, il radicamento territoriale delle organizzazioni e le modalità con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.
11. Le Province disciplinano con propri atti i criteri e le modalità di controllo, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e previo parere della competente commissione consiliare, dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

CAPO III
Organizzazione del Sistema di Protezione Civile regionale

Art. 10
(Strutture del Sistema di Protezione Civile)

1. Fanno parte del Sistema di Protezione Civile regionale le seguenti strutture operative:
 - a) L'Ufficio per la Protezione Civile (UPC);
 - b) Il Centro Operativo regionale per la Protezione Civile (COR);
 - c) Il Comitato regionale di protezione civile (CO.RE.P.);
 - d) Il Comitato operativo regionale per l'emergenza (C.O.R.EM);
 - e) Il Tavolo Tecnico per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
 - f) La Scuola regionale di protezione civile.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 11 (Ufficio per la Protezione Civile)

1. In attuazione del comma 3 dell'art. 12 della legge n. 225/1992, la Giunta regionale istituisce l'Ufficio per la Protezione Civile (UPC), quale struttura regionale competente per l'espletamento delle attività di protezione civile ed il Centro operativo regionale per la Protezione Civile (COR).
2. In particolare, tramite l'Ufficio per la Protezione Civile (UPC), essa provvede:
 - a) alla raccolta e all'aggiornamento dei dati concernenti i nuclei operativi e dei servizi di emergenza, dei Comuni singoli o associati, delle Comunità Montane, delle Province;
 - b) all'aggiornamento dei piani, dei programmi e degli studi globali o settoriali sulle materie di competenza;
 - c) alla formazione e aggiornamento, in collaborazione con gli Enti locali interessati, di elenchi relativi alle strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso di necessità; agli edifici e alle aree di utilizzazione di attendamenti e strutture ausiliarie; alle imprese assuntrici di lavori edili stradali, con la indicazione dei principali mezzi e attrezzature di cui dispongono e utilizzabili per il pronto intervento; alle ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio di legnami, ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi e mezzi di illuminazione; ai depositi di combustibile, di medicinali e di altri materiali indispensabili;
 - d) alla gestione della sala operativa, nonché della banca dei dati interessanti la Protezione Civile.
3. L'Ufficio per la Protezione Civile predispone, in accordo con la Provincia territorialmente competente, un programma per la formazione di base rivolto a tutti i Volontari che prestano attività di protezione civile appartenenti alle organizzazioni iscritte al Registro di cui all'art. 9, da effettuare di norma entro il primo anno e comunque non oltre il secondo anno di iscrizione alla rispettiva organizzazione.
4. L'Ufficio per la Protezione Civile, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale altresì, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge n. 225 del 1992 e delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale:
 - a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - b) Corpo forestale dello Stato;
 - c) Corpo delle Capitanerie di porto;
 - d) Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente;
 - e) Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 9;
 - f) Croce Rossa Italiana;
 - g) Corpo nazionale soccorso alpino;
 - h) Consorzi di bonifica;
 - i) ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di interesse della protezione civile.
5. L'Ufficio per la Protezione Civile organizza e implementa la colonna mobile regionale di protezione civile di cui all'articolo 16, favorendone l'integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui al comma 4, sulla base di intese e mediante convenzioni alle quali partecipano anche le Province.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 12
(Centro Operativo Regionale per la Protezione Civile – C.O.R.)

1. Presso l'Ufficio regionale per la Protezione Civile è costituito, quale presidio permanente della Regione, il Centro operativo regionale per la protezione civile (COR), preposto alle attività e ai compiti della Sala Operativa.
2. Al fine di assicurare una efficace e tempestiva comunicazione di dati e informazioni finalizzati all'attivazione dei servizi di prevenzione e soccorso di protezione civile, la Regione promuove la costituzione di una rete-radio regionale nonché la realizzazione di un programma regionale informativo di pubblica utilità, anche attraverso l'uso di una frequenza radio regionale dedicata.
3. Il Centro Operativo Regionale (COR) assicura:
 - a) l'acquisizione e l'aggiornamento dei dati utili alla prevenzione e alla riduzione dei rischi di origine naturale e antropica;
 - b) i collegamenti telefonici, via radio e telematici con tutti gli Enti od organismi aventi rilevanza per l'attività di protezione civile e utili nella gestione delle situazioni di emergenza;
 - c) idonee e specifiche attrezzature, anche informatiche, per il trattamento, la condivisione e l'elaborazione di dati, informazioni e procedure utili per assumere le decisioni necessarie in fase di emergenza.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 13
(Comitato regionale di protezione civile - CO.RE.P.)

1. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali con quelle di altri enti, amministrazioni ed organismi del sistema regionale di protezione civile è istituito, in attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 225 del 1992, il Comitato regionale di protezione civile, con funzioni propositive e consultive in materia di protezione civile. Il Comitato è composto dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore competente, che lo presiede, dai Presidenti delle Province o dagli Assessori delegati competenti, dal Presidente dell'Uncem regionale o suo delegato. I Prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo della Regione Campania sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, anche tramite propri delegati. E' altresì invitato a partecipare alle riunioni del Comitato il Presidente dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica.
2. Ai lavori del Comitato possono essere invitati, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, rappresentanti di altri enti pubblici e privati ed esperti appartenenti alla comunità scientifica.
3. Il Comitato esprime in particolare pareri alla Giunta regionale in ordine al programma e ai piani regionali di cui agli articoli 17, 18 e 19.
4. Il CO.RE.P. può avvalersi del supporto tecnico-scientifico del Tavolo Tecnico per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 15, nonché di esperti appartenenti ad enti ed istituti universitari e di ricerca regionali e nazionali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 14
(Comitato operativo regionale per l'emergenza - C.O.R.EM)

1. Al fine di assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è istituito il Comitato operativo regionale per l'emergenza. Il Comitato, di seguito denominato C.O.R.EM, è nominato dalla Giunta regionale ed è composto:

- a) dal Dirigente del Settore cui afferisce l'Ufficio regionale per la Protezione Civile che lo presiede;
- b) dal Direttore regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- c) dal Coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato;
- d) dal Comandante del Corpo delle Capitanerie di porto - Direzione marittima di Napoli;
- e) dal Presidente del Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile eventualmente indicato dalle organizzazioni di cui agli articoli 8 e 9;
- f) dai Responsabili dei Servizi regionali competenti in materia di difesa del suolo e della costa, geologico-sismica e forestale;
- g) dal Responsabile della struttura competente in materia di meteorologia;
- h) dal Responsabile del Servizio regionale competente in materia di sanità pubblica e dal Responsabile del Servizio regionale competente in materia di presidi ospedalieri;
- i) dal Direttore dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica.

2. La Giunta regionale con apposito atto disciplina gli specifici compiti del C.O.R.EM., prevedendo che alle relative riunioni vengano invitati altresì, in relazione alla tipologia degli eventi, dirigenti regionali competenti nella specifica materia nonché dirigenti in rappresentanza degli Enti locali e di ogni altro soggetto pubblico di volta in volta interessati.

3. Il C.O.R.EM. può avvalersi del supporto tecnico-scientifico del Tavolo Tecnico per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 15, nonché di esperti appartenenti ad enti ed istituti universitari e di ricerca regionali e nazionali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 15

(Tavolo Tecnico per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi)

1. E' istituito il Tavolo Tecnico per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con funzioni consultive, propositive e di supporto tecnico-scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale.
2. Il Tavolo Tecnico è nominato dalla Giunta regionale ed è composto dal Dirigente del Settore cui afferisce l'Ufficio regionale per la Protezione Civile e dai Responsabili dei Servizi regionali di cui al comma 1, lettere f) e g) e da 3 a 5 esperti di elevato profilo tecnico-scientifico per le tipologie di rischio più significative e frequenti proposti dal C.O.R.E.M. e svolge attività di supporto alle strutture regionali di protezione civile (CO.RE.P., C.O.R.E.M., Ufficio per la Protezione Civile) ed agli organismi politici dell'Ente.
3. La composizione del Tavolo Tecnico è rinnovata ogni 5 anni.
4. La Giunta regionale, con apposito atto, disciplina i termini, le modalità e le condizioni per il funzionamento dell'organismo e per la disciplina degli eventuali oneri finanziari correlati.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 16
(La Scuola regionale di Protezione Civile)

1. La Scuola regionale di Protezione Civile ha il compito di organizzare direttamente, sovrintendere ed autorizzare corsi di formazione e corsi abilitanti secondo gli indirizzi di cui all'art. 23.
2. La Scuola regionale di concerto con le Province supporta l'istituzione di Scuole provinciali di protezione civile ai sensi dell'art. 23 comma 3 lett.b).



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

TITOLO II MODALITA' OPERATIVE DI INTERVENTO

CAPO I PROGRAMMI REGIONALI DI PREVENZIONE

Art. 17 (Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 13, approva il programma di previsione e prevenzione dei rischi. Il programma censisce e richiama tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale, realizzati o da realizzare a cura della Regione, degli Enti locali territoriali e di ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto dalle leggi vigenti e contiene il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale. Il programma ha validità quinquennale.
2. La Regione assicura il necessario concorso degli Enti locali all'attività istruttoria del programma, che viene coordinata a livello tecnico dall'Agenzia regionale.
3. In riferimento alla previsione, il programma provvede, in particolare:
 - a) alla caratterizzazione e valutazione dei rischi di interesse della protezione civile, recependo i dati contenuti negli strumenti di pianificazione di cui al comma 1;
 - b) all'individuazione e alla promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.
4. In riferimento alla prevenzione, il programma prevede in particolare:
 - a) la definizione di criteri di priorità in relazione al fabbisogno di opere e di progetti d'intervento ai fini di protezione civile;
 - b) le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole tipologie di rischio;
 - c) l'individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;
 - d) il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché delle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 18

(Pianificazione per la preparazione e la gestione delle emergenze)

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 13, approva gli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali, comunali o intercomunali, nonché le disposizioni organizzative per la preparazione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali. Tali disposizioni costituiscono il piano operativo regionale di emergenza.
2. Gli indirizzi ed il piano regionale di cui al comma 1 sono predisposti a livello tecnico dall'UPC e riguardano le modalità di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti e l'insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. Gli indirizzi definiscono altresì le necessarie forme di integrazione e coordinamento tra il piano regionale, i piani provinciali, i piani comunali o intercomunali di preparazione e gestione delle emergenze, i piani di emergenza di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999, nonché ogni altro strumento di pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente. Gli indirizzi ed il piano regionale hanno durata quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di aggiornamento ed integrazione che dovessero insorgere entro tale termine, e vengono comunicati al Consiglio regionale.
3. Nel piano regionale sono definite, in particolare, le procedure per:
 - a) favorire le attività dei Comuni e di ogni altro soggetto pubblico nelle azioni dirette a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
 - b) assicurare il coordinamento regionale delle attività degli Enti locali e degli altri organismi pubblici e privati necessarie a far fronte agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
 - c) assicurare il concorso regionale alle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 19
(Piano regionale in materia di incendi boschivi)

1. Con apposito piano approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 13, sono programmate, nel rispetto dei principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dei criteri direttivi di cui ai successivi commi, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi della legge n. 353 del 2000, contiene, tra l'altro:
 - a) l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi predetti, nonché le eventuali deroghe inserite nel piano che potranno essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal Sindaco con la prescrizione delle necessarie cautele e sentito il parere del Coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato e del Comandante provinciale dei vigili del fuoco; per le trasgressioni dei divieti di cui alla presente lettera si applicano le sanzioni previste all'articolo 10, commi 6 e 7, della legge n. 353 del 2000;
 - b) l'individuazione delle attività formative dirette alla promozione di una effettiva educazione finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi;
 - c) l'individuazione delle attività informative rivolte alla popolazione in merito alle cause che determinano gli incendi e delle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo;
 - d) la programmazione e la quantificazione finanziaria annuale degli interventi per la manutenzione ed il ripristino di opere per l'accesso al bosco ed ai punti di approvvigionamento idrico nonché per le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco stesso, finanziata attraverso le risorse provenienti dai fondi statali della legge n. 353 del 2000, definite d'intesa con il Servizio regionale competente in materia forestale;
 - e) un'apposita sezione, per le aree naturali protette regionali, da definirsi di intesa con gli Enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato-Coordinamento regionale;
 - f) un quadro riepilogativo, elaborato ed aggiornato annualmente da ciascun Comune, dei dati riguardanti i soprassuoli percorsi dal fuoco, censiti in apposito catasto e sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000.
3. Il piano di cui al comma 1 prevede, tra l'altro, i presupposti per la dichiarazione e le modalità per rendere noto lo stato di pericolosità nelle aree regionali e nei periodi anche diversi da quelli individuati nel piano medesimo.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

CAPO II STATO DI CRISI E DI EMERGENZA

Art. 20

(Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale)

1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione richiedano la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il Presidente della Giunta regionale decreta, in forza di quanto previsto all'articolo 108, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.
2. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente:
 - a) provvede, per l'attuazione degli interventi necessari, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre Autorità di protezione civile;
 - b) assume secondo le modalità di cui all'articolo 9 il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie, su proposta dei comitati istituzionali di cui al medesimo articolo 9, comma 2.
3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora la gravità dell'evento sia tale per intensità ed estensione da richiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione, da parte del competente organo statale, dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa altresì alle intese di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.
4. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 3, la Regione assicura l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli Enti locali e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza.
Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 21

(Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza)

1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza la Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui al comma 2 dell'articolo 8, può disporre nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato. Le risorse stanziare sono finalizzate al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti.
2. Per le finalità di cui all'articolo 8 e al comma 1 del presente articolo il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente si avvale, assumendone la presidenza, di comitati istituzionali all'uopo costituiti, composti dai rappresentanti degli Enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani di interventi urgenti di protezione civile.
3. L'UPC (Ufficio per la Protezione Civile) coordina l'istruttoria tecnica dei piani, in stretto raccordo e collaborazione con i Servizi regionali competenti per materia e con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti locali di cui al comma 2, nonché con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati.
4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale annualmente sullo stato d'attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 22
(Interventi indifferibili ed urgenti)

1. Al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'articolo 8, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, il Dirigente del Settore cui afferisce l'Ufficio per la Protezione Civile adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità del vigente Bilancio regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta regionale.
2. Qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono stanziati ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

TITOLO III INCENTIVI AL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I MISURE A FAVORE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 23 (Formazione e informazione in materia di protezione civile)

1. La Regione per tramite della Scuola regionale di cui all'art. promuove e coordina, in un'ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore. Le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e valutazione finale, sono definiti nel rispetto dei principi della legislazione vigente in materia di formazione, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 13.
2. Al fine di garantire la professionalità e l'accrescimento delle competenze tecniche dei Volontari di Protezione Civile la Regione riconosce appositi corsi di specializzazione certificati ed eventualmente il rilascio al loro compimento positivo di appositi brevetti.
3. Le Province, per quanto di loro competenza, programmano le attività di cui al comma 1, e al fine di sviluppare e diffondere un'adeguata cultura di protezione civile, in concorso con la Regione ed in particolare:
 - a) favoriscono le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale, sulle norme comportamentali da osservare, sulle modalità e misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso la promozione di attività educative nelle scuole;
 - b) promuovono la creazione di una scuola di protezione civile che operi in una logica di sistema e di rete di concerto con la Scuola regionale ovvero si possono avvalere di organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di esperti e strutture operanti nell'ambito del Sistema regionale e del Servizio nazionale di protezione civile, sulla base anche di appositi accordi o convenzioni, sottoscritti, dalla Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 24
(Misure a favore del volontariato di protezione civile)

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure, per la cui attuazione si avvale dell'UPC, a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 9:

a) concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli Enti locali;

b) concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attività di protezione civile regolarmente autorizzati.

2. La Regione con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 6, disciplina le modalità, le priorità e i limiti del rimborso, su richiesta espressa dei datori di lavoro, dell'equivalente degli emolumenti da questi corrisposti ai propri dipendenti, aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 ed impiegati su autorizzazione della Regione per la durata prevista dal regolamento di cui all'articolo 18 della legge n. 225 del 1992:

a) in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

b) in attività di formazione, aggiornamento, addestramento e simulazione di emergenza.

3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento al mancato guadagno giornaliero, nel rispetto dei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 6.

4. Ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione l'impiego dei volontari aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1 in caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è autorizzato dalla Regione e può essere disposto direttamente da questa ovvero dagli Enti locali territorialmente interessati dagli eventi medesimi. L'autorizzazione regionale è condizione ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione.

5. La Regione, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, può concorrere all'adozione di misure assicurative a favore delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 9, operanti esclusivamente o prevalentemente nel settore della protezione civile, contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento di attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 25 (Convenzioni e contributi)

1. La Regione Campania può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 8, nonché con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza.
2. Al fine di potenziare il sistema regionale di protezione civile la Giunta regionale può disporre la concessione, avvalendosi dell'Ufficio per la Protezione Civile, di contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi, e per la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture a favore degli Enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile, come riconosciuto ai sensi dell'art. 9 della presente legge. Allo stesso fine, agli enti e ai soggetti di cui al presente comma, possono essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso i beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.
3. La sede ed i locali in cui si svolgono le attività delle organizzazioni di volontariato iscritte sono collocate di norma nel patrimonio edilizio esistente destinato ad attività pubbliche e di interesse generale.
4. Gli edifici e le unità immobiliari esistenti possono essere destinati alla sede ed alle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte, anche in deroga alle destinazioni d'uso ammissibili definite dagli strumenti urbanistici vigenti, purché sia assicurato il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e di quelle poste a tutela degli immobili che presentino un interesse storico-artistico.
5. La Regione favorisce il massimo dislocamento strategico delle strutture operative di protezione civile e delle colonne mobili regionali su tutto il territorio regionale, rapportando le stesse alle varie tipologie di rischio nelle diverse aree.
6. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici non compresi nell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione, si attengono a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni, considerando nel loro complesso:
 - a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
 - b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi ed al personale volontario, anche con riferimento a requisiti previsti dalle vigenti disposizioni;
 - c) l'offerta di modalità a carattere innovativo o sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
 - d) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
 - e) la definizione di piani formativi per i volontari aderenti alle organizzazioni, in coerenza con le attività oggetto della convenzione;
 - f) le attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie od ambientali.
7. Qualora le attività da gestire in convenzione siano proposte direttamente dalle organizzazioni di volontariato per ragioni di utilità pubblica o richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui all'articolo 4, comma 3, possono stipulare convenzioni dirette con le organizzazioni iscritte che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26
(Abrogazioni)

1. E' abrogata ogni norma incompatibile con la presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 27
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, a norma dello Statuto vigente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.